



PROSPETTO DELLE SANZIONI CONNESSE ALLA MEDIAZIONE

Decreto legislativo n. 28/2010, artt. 12-*bis* e 13

Sommario: **1.** Le sanzioni nel D.lgs. n. 28/2010. – **2.** Sanzione per il mancato esperimento del tentativo quando la mediazione è condizione di procedibilità: l'improcedibilità della domanda giudiziale. – **3.** Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione: art. 12-*bis*, D.lgs. n. 28/2010. – **4.** Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione: art. 13, D.lgs. n. 28/2010.

1. LA PREVISIONE DELLE SANZIONI NEL D.LGS. N. 28/2010.

Il D.lgs. n. 28/2010 prevede un apparato di sanzioni al fine di assicurare l'effettività delle disposizioni relative alla mediazione, i suddivisibili in tre diverse macrocategorie:

- a) sanzioni per il mancato esperimento del tentativo nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- b) sanzioni per la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo, di cui all'art. 12-*bis*, D.lgs. n. 28/2010;
- c) sanzioni in caso di rifiuto della proposta di conciliazione in tutto o in parte coincidente con il provvedimento che definisce il giudizio, di cui all'art. 13, D.lgs. n. 28/2010.

2. SANZIONE PER IL MANCATO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI MEDIAZIONE QUANDO LA MEDIAZIONE È CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ: IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE.

Il D.lgs. n. 28/2010 prevede la sanzione dell'improcedibilità della domanda giudiziale ove il tentativo di mediazione sia obbligatorio o per valutazione *ex ante* effettuata dal legislatore (*ratione materiae*, nei casi indicati dall'art. 5, comma 1), per valutazione *ex post* effettuata dal giudice (di carattere discrezionale, sulla base di parametri elastici normativamente prestabiliti dall'art. 5-*quater*, comma 1), ovvero sulla base di una clausola contrattuale o statutaria di un ente pubblico o privato (art. 5-*sexies* D.lgs. n. 28/2010).

PRESUPPOSTI	RIFERIMENTO NORMATIVO	AMBITO DI APPLICAZIONE	SANZIONE
Mancato esperimento del tentativo di mediazione	Artt. 5, comma 2, 5- <i>quater</i> comma 2 e 5- <i>sexies</i> D.lgs. 28/2010	Mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale	Improcedibilità della domanda giudiziale

N.B. La condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

3. CONSEGUENZE PROCESSUALI DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE: ART. 12-BIS, D.LGS. N. 28/2010.

PRESUPPOSTI	RIFERIMENTO NORMATIVO	AMBITO DI APPLICAZIONE	SANZIONE
<u>Condotta</u> : mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione	Art. 12-bis, comma 1, D.lgs. 28/2010	Mediazione facoltativa e mediazione obbligatoria	Il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art.116, comma 2, c.p.c.
<u>Condotta</u> : mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione <u>Requisiti di operatività</u> : costituzione della parte condannata*	Art. 12-bis, comma 2, D.lgs. 28/2010	Mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale	Condanna della parte costituita al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio
<u>Condotta</u> : mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione della parte costituita soccombente, su richiesta della parte vincitrice <u>Requisiti di operatività</u> : - costituzione della parte soccombente; - specifica istanza della parte vincitrice**	Art. 12-bis, comma 3, D.lgs. 28/2010	Mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale	Condanna, con il provvedimento che definisce il giudizio, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione

N.B.

*La condanna di cui al comma 2 ha carattere vincolato e richiede, quale presupposto di operatività, la costituzione della parte che non abbia partecipato al procedimento di mediazione.

**La condanna di cui al comma 3 ha carattere eventuale, su valutazione discrezionale del giudice, e richiede una specifica istanza della parte vincitrice.

4. SPESE PROCESSUALI IN CASO DI RIFIUTO DELLA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE: ART. 13, D.LGS. N. 28/2010.

La disciplina delle spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione prevede delle conseguenze differenti a seconda che si versi in ipotesi di coincidenza totale o parziale tra il contenuto della proposta rifiutata e il provvedimento che definisce il giudizio.

PRESUPPOSTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	AMBITO DI APPLICAZIONE	SANZIONE
-------------	-----------------------	------------------------	----------

<u>Condotta</u>: rifiuto della proposta di conciliazione in caso di coincidenza totale tra il contenuto della proposta e il <i>decisum</i> <u>Requisiti di operatività</u>: - spese riferibili dal periodo successivo alla formulazione della proposta rifiutata - condanna della parte vincitrice	Art. 13, comma 1, D.lgs. 28/2010	Mediazione facoltativa e mediazione obbligatoria	Esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, incluse le spese per il compenso al mediatore e all'esperto rappresentante/delegato* Condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto
<u>Condotta</u>: rifiuto della proposta di conciliazione in caso di coincidenza totale tra il contenuto della proposta e il <i>decisum</i> <u>Requisiti di operatività</u>: indicati dall'art. 92 c.p.c.	Art. 13, comma 1, D.lgs. 28/2010	Mediazione facoltativa e mediazione obbligatoria	Condanna ex art. 92 c.p.c.: - esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se il giudice le ritiene eccessive o superflue; - condanna di una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.
<u>Condotta</u>: rifiuto della proposta di conciliazione in caso di coincidenza totale tra il contenuto della proposta e il <i>decisum</i> <u>Requisiti di operatività</u>: indicati dall'art. 96, commi 1, 2 e 3 c.p.c.	Art. 13, comma 1, D.lgs. 28/2010	Mediazione facoltativa e mediazione obbligatoria	Condanna ex art. 96 c.p.c.: - comma 1: condanna della parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, su istanza dell'altra parte, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, liquidate, anche di ufficio, nella sentenza. - comma 2: condanna di parte attrice che abbia agito senza la normale prudenza, su istanza della parte danneggiata, se è accertata l'inesistenza del diritto ed è stato eseguito un provvedimento cautelare, è stata trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata - comma 3: condanna della parte soccombente ad una somma equitativamente determinata
<u>Condotta</u>: rifiuto della proposta di conciliazione in caso di coincidenza parziale tra il contenuto della proposta e il <i>decisum</i> <u>Requisiti di operatività</u>: - gravi ed eccezionali ragioni - esplicitazione in motivazione delle ragioni	Art. 13, comma 2, D.lgs. 28/2010	Mediazione facoltativa e mediazione obbligatoria	Esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto rappresentante/delegato

N.B. * La condanna di cui al comma 1, primo periodo, ha carattere vincolato. ** La condanna di cui al comma 1, secondo periodo, ha carattere vincolato e si intende aggiuntiva rispetto a quella del primo periodo.